



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2023, proposto da Consorzio Stabile Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A005F2118E, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Cervinara, non costituito in giudizio;

Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

***nei confronti***

Consorzio Artemide, Ing. Nicola Esposito, Ing. Pasquale Narciso, Ing. Filippo Venditti, Ing. Giovanni Barile, Ministro per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche

di Coesione e per il PNRR, non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

Kikai S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Maria Marengi e Gherardo Maria Marengi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

avverso e per l'annullamento – previa sospensione -

a) della determina n. 2110 del 29.09.2023 della Provincia di Avellino, con la quale si è disposta la aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito della Scuola Capoluogo di Cervinara in favore dell'Impresa Kikai s.r.l.;

b) della comunicazione della Provincia di Avellino della determina sub a);

c) dei verbali di gara nella parte in cui hanno consentito al concorrente Kikai la modifica della composizione del RTP di progettazione ed hanno ammesso in gara il concorrente successivamente aggiudicatario dell'appalto integrato;

d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

e per l'accertamento

del diritto del Consorzio ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. e) n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Agenzia per la Coesione

Territoriale in Roma e della Società Kikai S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Lentini Lorenzo e Marenghi Enzo Maria;

Rilevato che l'appalto oggetto dei provvedimenti ivi impugnati rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), essendo finanziato con fondi dell'Unione Europea (Programma *Next Generation EU*- rif. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Misura 3, Investimento 3.3, Fondi GSE);

Considerato che la circostanza che precede implica la necessità di applicazione dell'art. 48, comma 4 del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n.108/2021), giusta la disciplina speciale prevista dall'art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023 e, per effetto del richiamo operato dalla norma in ultimo citata, dell'art.125 del codice del processo amministrativo, recante disposizioni processuali in tema di “infrastrutture strategiche”, secondo cui, al secondo comma, *«in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure»*;

Considerato che l'oggetto del contendere verte, in sostanza, sulla legittimità del soccorso istruttorio disposto dalla stazione appaltante, a seguito dell'accertamento della carenza originaria del requisito professionale in capo ad uno dei mandanti del

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione dalla società Kikai s.r.l., e, quindi, della successiva modifica del suddetto R.T.P., nonché sulla validità - sotto due diversi profili - del contratto di avvalimento stipulato tra la società Kikai s.r.l. e il Consorzio Stabile Artemide;

Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, entrambi i motivi di ricorso non appaiono supportati da evidenti profili di fondatezza giuridica;

Ritenuto, altresì, che, nel contrapposto interesse delle parti, sia allo stato prevalente l'interesse pubblico a realizzare celermente l'opera, di indubbio rilievo, trattandosi di lavori di sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito della scuola capoluogo di Via Cioffi del Comune di Cervinara, e tenuto comunque conto del fatto che, anche in caso di eventuale sottoscrizione *medio tempore* del contratto d'appalto e di ipotetico accoglimento del presente ricorso, la parte ricorrente non subirebbe un pregiudizio irreparabile, ravvisato il carattere patrimoniale dell'interesse sotteso al ricorso in oggetto;

Ritenuto, infine, di fissare, ai fini della trattazione del merito, l'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024;

Ritenuto, quanto alle spese di lite della presente fase cautelare, di disporre la compensazione delle stesse tra tutte le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 febbraio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario

Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rosa Anna Capozzi**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**